Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 14 novembre 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 840.
Modificazioni alle tabelle organiche dell'Istituto tecnico industriale governativo « G. Galilei » di Roma e della Scuola tecnica industriale governativa di Pola. Pag. 3354

1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1205.
Estensione ai direttori delle infermerie presidiarie, che siano ufficiali superiori medici, delle attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedale . . . Pag. 3354

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1947, n. 1206.
Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione delle opere di costruzione di serbatoi e laghi artificiali e delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna . . . . Pag. 3355

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1207.
Autorizzazione della spesa relativa all'esecuzione dei lavori straordinari di riparazione dei danni causati da eventi bellici e da piene eccezionali ai canali demaniali di irrigazione (canali Cavour) . . . . Pag. 3355

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1208.
Aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie . . . . Pag. 3356

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1209.
Norme integrative per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria . . . . Pag. 3356

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1210.
Ripristino e trasformazione della ferrovia Sangritana concessa all'industria privata . . . . Pag. 3357

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947, n. 1211.
Esercizio da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione del vincolo sul 35 % dei prodotti alimentari d'importazione . . . . Pag. 3357

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 1212.
Aumento degli organici del personale insegnante degli educandati governativi femminili . . . . . . Pag. 3359

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947.
Riammissione del dott. Alfredo Ovazza nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino. Pag. 3361

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947.
Rettifica del decreto luogotenenziale 24 agosto 1945 relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite . . . . Pag. 3361

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947.
Nomina dei membri del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. Pag. 3361

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1947.
Abrogazione di alcune disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 14 febbraio 1946, riguardante i pagamenti di natura commerciale relativi ai territori compresi nella zona del franco francese . . . . Pag. 3362

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1947.
Incorporazione del Monte di credito su pegno d'Este, con sede in Este, nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova . . . . Pag. 3362

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1947.
Sostituzione del sequestratario della Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze). Pag. 3363

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1947.
Sostituzione del presidente e di due membri del Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza musicisti. Pag. 3363

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1947.
Convalida del decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 12 novembre 1944, riguardante il riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Figlie della Presentazione di Maria SS.ma al Tempio, con sede in Como . . . . Pag. 3364

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1947.
Scioglimento della Società cooperativa edile « Apuana », con sede in Massa, e nomina del liquidatore . Pag. 3364

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1947.
Divieto alla ditta ing. Dardanio Manuli, con sede in Milano, di ampliare il proprio stabilimento Pag. 3364

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero del tesoro:
Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative . . . . Pag. 3365
Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3366

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Olevano Lomellina (Pavia) . . . . . Pag. 3366
Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Noceto (Parma) . . . . Pag. 3366

Ministero della pubblica istruzione: Diffide per smarrimento di diplomi di laurea . . . . Pag. 3367

Ministero della marina mercantile:
Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Camerota . . . . Pag. 3367
Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località Capitello (Salerno) . . . Pag. 3367

CONCORSI

Ministero della difesa - Esercito: Concorso per titoli a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo automobilistico . . . . Pag. 3367

Prefettura di Udine: Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta in Verzegnis (Udine) . . . . Pag. 3368

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 262 DEL 14 NOVEMBRE 1947:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 1947, situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(4775)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1946, n. 840.

Modificazioni alle tabelle organiche dell'Istituto tecnico industriale governativo « G. Galilei » di Roma e della Scuola tecnica industriale governativa di Pola.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 28 settembre 1933, n. 2062, che approva lo statuto e la tabella organica della Scuola tecnica industriale governativa di Pola;

Visto il regio decreto 24 luglio 1938, n. 1742, riguardante la tabella organica della Scuola stessa;

Visto il regio decreto 24 agosto 1933, n. 2192, che approva lo statuto e la tabella organica dell'Istituto tecnico industriale governativo « G. Galilei » di Roma e dell'annessa scuola tecnica industriale;

Vista la tabella organica del predetto Istituto allegata al regio decreto 1° luglio 1940, n. 1159;

Vista la tabella *D* allegata al regio decreto 21 giugno 1942, n. 970, relativa alla sezione costruttori aeronautici istituita presso l'Istituto stesso;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente le modifiche apportate all'ordinamento ed alle piante organiche della Scuola tecnica industriale governativa di Pola ed all'Istituto tecnico industriale « G. Galilei » di Roma, modifiche già in atto dal 1° ottobre 1944;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1944-45 è soppressa la specializzazione per falegnami ebanisti esistente presso la Scuola tecnica industriale governativa di Pola.

Di conseguenza viene soppresso il posto di insegnamento per incarico di tecnologia - disegno professionale (per falegnami ebanisti) previsto dal regio decreto 24 luglio 1938, n. 1742 e quello di capofficina falegname di ruolo (gruppo *B*, gradi dall'11° al 10°) contemplato dalla tabella organica annessa al regio decreto 28 settembre 1933, n. 2062.

Art. 2.

Con uguale decorrenza è aggiunto un posto di capofficina falegname ebanista di ruolo (gruppo *B*, gradi dall'11° al 10°) nella pianta organica della scuola tecnica industriale annessa all'Istituto tecnico industriale governativo « G. Galilei » di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1946

DE NICOLA

GONELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1947
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 21. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 1205.

Estensione ai direttori delle infermerie presidiarie, che siano ufficiali superiori medici, delle attribuzioni medico-legali riservate ai direttori di ospedale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481

e con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e successive modificazioni;

Visto il regolamento sul servizio sanitario militare territoriale dell'Esercito, approvato con regio decreto 17 novembre 1932;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Gli accertamenti di natura medico-legale che per disposizioni di legge o di regolamento debbono o possono farsi presso un ospedale militare, possono essere compiuti anche presso le infermerie presidiarie dirette da ufficiali superiori medici.

Ai direttori di tali infermerie che abbiano i gradi predetti sono in ogni caso estese le attribuzioni medico-legali, finora riservate ai direttori di ospedali, sia in sede di osservazione per tutti i casi nei quali questa è attualmente prevista, sia in sede di rassegna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — SFORZA — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 24. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 settembre 1947, n. 1206.

Proroga al 31 dicembre 1951 del termine per l'ultimazione delle opere di costruzione di serbatoi e laghi artificiali e delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 770;

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1838;

Vista la legge 23 gennaio 1941, n. 151;

Vista la legge 7 gennaio 1943, n. 31;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 dicembre 1945, n. 870;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria ed il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1941, n. 151, per l'ultimazione delle opere di costruzione di serbatoi e laghi artificiali e delle opere principali di nuovi impianti idroelettrici in Sardegna, già prorogato al 31 dicembre 1945 con la legge 7 gennaio 1943, n. 31, e al 30 giugno 1947 con il decreto legislativo luogotenenziale 29 dicembre 1945, n. 870, è ulteriormente stabilito con effetto dal 1° luglio 1947, al 31 dicembre 1951.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — PELLA — DEL VECCHIO — SEGNI — TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 38. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1207.

Autorizzazione della spesa relativa all'esecuzione dei lavori straordinari di riparazione dei danni causati da eventi bellici e da piene eccezionali ai canali demaniali di irrigazione (canali Cavour).

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Ritenuta la necessità della esecuzione dei lavori straordinari di riparazione dei danni causati da eventi bellici e da piene eccezionali ai canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 85.000.000, per l'esecuzione dei lavori straordinari di riparazione dei danni causati da eventi bellici e da piene eccezionali ai canali demaniali (canali Cavour).

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 35. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1208.

Aumento delle sanzioni pecuniarie comminate da leggi tributarie e finanziarie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

I limiti minimi e massimi della multa, dell'ammenda e della pena pecuniaria in materia tributaria e finanziaria, sono rispettivamente quintuplicati e decuplicati, se dette sanzioni sono comminate da leggi di data anteriore al 1° ottobre 1944, e duplicati e quadruplicati se comminate da leggi di data posteriore al 30 settembre 1944.

Le sanzioni pecuniarie comminate in misura fissa da leggi tributarie e finanziarie di data anteriore al 1° ottobre 1944 sono sestuplicate, e sono triplicate quelle comminate da leggi di data posteriore al 30 settembre 1944.

Gli aumenti di cui ai comma precedenti si calcolano sulla misura delle sanzioni previste dalle singole leggi tributarie e finanziarie, senza applicare l'aumento stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679.

Art. 2.

Le disposizioni del precedente articolo non si applicano alle sopratasse ed alle altre sanzioni pecuniarie fissate dalle leggi tributarie e finanziarie in misura proporzionale, nonchè a quelle previste nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 401, e nelle leggi di data posteriore al 1° ottobre 1946.

Le disposizioni medesime, per quanto riguarda le sanzioni previste per la omessa presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti alle imposte dirette, cesseranno di avere efficacia alla data di emanazione del decreto del Ministro per le finanze previsto nell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1945, n. 585, concernente la dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1209.

Norme integrative per la prestazione delle cauzioni esattoriali mediante polizza fideiussoria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico di leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210;
Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il limite del cinquanta per cento stabilito dall'art. del regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 210, convertito nella legge 18 maggio 1931, n. 802, per la prestazione mediante polizze fideiussorie delle cauzioni per appalti esattoriali è elevato al settantacinque per cento

Art. 2.

Per i contratti esattoriali scaduti al 31 dicembre 1942 gli esattori possono sostituire la cauzione, per l'intero ammontare, con polizza fideiussoria da emettere per una durata non inferiore a cinque anni, rinnovabile fino a che non venga emesso il decreto di svincolo ai sensi dell'art. 130 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1923, n. 2090.

Art. 3.

Gli esattori chiamati ai sensi dell'art. 18 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, ad integrare la cauzione, in dipendenza dell'aumento dei carichi di riscossione, possono chiedere la rescissione dei contratti d'appalto stipulati per il decennio 1943-52.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1210.

Ripristino e trasformazione della ferrovia Sangritana concessa all'industria privata.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto coi Ministri per il tesoro e per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il Ministro per i trasporti è autorizzato a far luogo, d'intesa col Ministro per il tesoro, alla concessione delle opere di ripristino dei tronchi Marina di San Vito-Crocetta-Archi, Marina di Ortona-Crocetta e diramazione Archi-Atessa della ferrovia Sangritana con la sostituzione dello scartamento ridotto con quello normale.

Il corrispettivo di concessione, in capitale non differito, per le opere di ripristino ed in sostituzione dello scartamento al netto del concorso dello Stato già accordato in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 15 ottobre 1944, n. 346, e le condizioni ed obblighi di concessione saranno determinati dal Ministro per i trasporti, di intesa col Ministro per il tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La convenzione con la Società concessionaria sarà approvata e resa esecutoria, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti nonchè dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.

Art. 2.

E' data facoltà al Ministro per i trasporti, di concerto col Ministro per il tesoro, di corrispondere, anche in pendenza della concessione, acconti per opere effettivamente eseguite e sulle somme da liquidarsi per revisione di prezzi anche in pendenza del procedimento relativo.

Gli acconti potranno essere corrisposti dietro rilascio, da parte dell'ufficio tecnico di sorveglianza sulla costruzione, di certificati di avanzamento dei lavori sulla base dei prezzi riconosciuti provvisoriamente ammissibili per le opere eseguite e, per le revisioni, sulla base di nuovi prezzi riconosciuti provvisoriamente ammissibili ai fini della revisione medesima.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle opere di cui al presente decreto, è autorizzato lo stanziamento nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1947-948 della somma di 600 milioni. La restante spesa occorrente sarà imputata sullo stanziamento per l'esercizio 1948-949, in applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 14 settembre 1947, n. 877 e che viene ridotto di 600 milioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI
DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 68. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 ottobre 1947, n. 1211.

Esercizio da parte dell'Alto Commissariato per l'alimentazione del vincolo sul 35 % dei prodotti alimentari d'importazione.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 dicembre 1945, n. 838;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per le finanze, con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per l'industria e il commercio, con il Ministro per il commercio con l'estero e con il Ministro per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il 35 % delle merci per uso alimentare che verranno determinate, con successivo provvedimento, dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, comunque importate, è vincolato a disposizione dell'Alto Commissariato stesso.

Sono esentate dal vincolo di disponibilità di cui al precedente comma le merci introdotte in Italia sotto forma di pacchi dono. Sono anche esentate le merci introdotte in Italia a titolo di dono, purchè ne sia stata preventivamente autorizzata l'importazione dai Ministeri competenti, di concerto con l'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 2.

Almeno tre giorni prima del presunto arrivo della merce in Italia dall'estero l'importatore è tenuto a comunicare telegraficamente all'Alto Commissariato per l'alimentazione la data di partenza della merce, la data di previsto arrivo, il porto o la stazione di sdoganamento e la natura della merce, per consentire all'Alto Commissariato per l'alimentazione o all'ente da esso delegato di presenziare allo sdoganamento e di procedere al ritiro immediato del 35 % vincolato.

La comunicazione di cui al precedente comma dovrà essere fatta non oltre il giorno dell'arrivo della merce in Italia qualora l'importatore, prima della scadenza del termine stabilito nello stesso precedente comma, non abbia avuto conoscenza della data di partenza della merce.

Art. 3.

Nel caso che all'atto dello sdoganamento non sia presente il rappresentante dell'Alto Commissariato per l'alimentazione o dell'ente delegato, l'importatore, al momento in cui sdogana la merce, deve assumere impegno, con le modalità che saranno richieste dalle amministrazioni doganali, di tenere il 35 % della partita importata a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Nel caso di cui al precedente comma l'importatore è tenuto, altresì, a denunziare all'Alto Commissariato per l'alimentazione all'atto della presentazione alla dogana della dichiarazione d'importazione ai sensi dell'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424, le singole partite importate, mediante comunicazione fatta con lettera raccomandata-espressa con ricevuta di ritorno, contenente tutti i dati relativi all'entità delle partite, alle caratteristiche merceologiche delle stesse, allo stato di condizionamento nonchè la indicazione precisa del luogo ove la merce sarà depositata.

Sempre nel suddetto caso è fatto divieto all'importatore di negoziare o comunque disporre della partita importata fino a quando l'Alto Commissariato per la alimentazione non abbia disposto in merito alla quota di propria spettanza entro il termine di giorni quindici dalla data di ricezione delle comunicazioni di cui all'art. 2.

Art. 4.

Le dogane sono tenute a comunicare tempestivamente all'Alto Commissariato per l'alimentazione, anche a scarico parziale di licenza d'importazione, le partite di volta in volta sdoganate, specificando gli elementi atti ad indentificare le singole partite.

Art. 5.

Il trentacinque per cento della merce messa a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione ai sensi dell'art. 1, dovrà essere ceduto dall'importatore all'ente che sarà designato dall'Alto Commissariato per l'alimentazione, d'intesa con il Ministero del tesoro, ai prezzi e alle condizioni che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale dei prezzi.

La Commissione centrale dei prezzi fa le proposte al Comitato predetto mediante una Sottocommissione costituita da:

un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'alimentazione;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un rappresentante del Ministero del tesoro;

un rappresentante dei consumatori.

Fanno parte inoltre della predetta Sottocommissione un altro funzionario dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, un rappresentante degli importatori della categoria commercianti ed un rappresentante degli importatori della categoria industriali.

La Sottocommissione sarà presieduta dal presidente della Commissione prezzi o per sua delega da uno dei due rappresentanti dell'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Art. 6.

La vendita all'assegnatario delle merci poste a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione ai sensi degli articoli precedenti, dovrà essere fatta ad un prezzo in misura non inferiore a quello corrisposto all'importatore aumentato di tutte le spese, determinate dall'Alto Commissariato per l'alimentazione.

Le spese di cui al comma precedente possono essere determinate anche in via forfetaria d'intesa con il Ministero del tesoro.

Art. 7.

La quota del trentacinque per cento a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione deve rispondere alle caratteristiche merceologiche della partita per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione d'importazione ed ai requisiti qualitativi stabiliti dalla Sottocommissione di cui all'art. 5 e presentarsi nelle migliori condizioni di commestibilità.

L'Alto Commissariato per l'alimentazione ha facoltà di esercitare il prelevamento anche su merce di qualità inferiore, proponendo in tal caso alla Sottocommissione di apportare una congrua riduzione al prezzo vigente.

Nel caso in cui l'Alto Commissariato per l'alimentazione non riterrà, nei termini di cui all'art. 3 di disporre in merito alla quota di propria spettanza, tale quota resterà svincolata a favore dell'importatore.

Art. 8.

L'importatore che, al fine di sottrarsi agli obblighi del presente decreto, non effettui nei termini stabiliti o compili con dati inesatti la denunzia di cui ai precedenti articoli 2 e 3 o non tenga a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, a norma del precedente art. 3, la merce importata o non provveda alla cessione della quota dovuta, ai sensi del precedente articolo 7, sulla merce medesima, sarà punito con un'ammenda pari al decuplo del valore della quota, anche se superiore al massimo stabilito dalle disposizioni penali vigenti, salva l'applicazione delle sanzioni penali, compresa l'ammenda, specificamente stabilite dalle leggi vigenti in materia di infrazioni alla disciplina dei consumi.

Le stesse sanzioni sono comminate contro chi — sempre al fine di sottrarsi agli obblighi del presente decreto — simuli parziale o totale avaria o metta a disposizione dell'Alto Commissariato per l'alimentazione partite di merci diverse per tipo e qualità da quelle riconosciute dalle dogane ai sensi dell'art. 16 della legge doganale del 25 settembre 1940, n. 1424.

L'ammenda potrà essere ridotta fino alla metà nel caso di parziali inadempienze agli obblighi di cessione.

Art. 9.

L'Alto Commissario per l'alimentazione adotterà le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente decreto d'intesa col Ministro per il tesoro per quanto eventualmente attinente alla materia finanziaria.

In via transitoria e fino al momento in cui la Sottocommissione prevista dal presente decreto non avrà determinato i prezzi di cui al precedente art. 5, avranno vigore al riguardo i prezzi già stabiliti dall'Alto Commissariato per l'alimentazione e le modifiche che eventualmente saranno disposte dal medesimo.

Art. 10.

Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano per le merci non ancora nazionalizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO — TOGNI — MERZAGORA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 69. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 maggio 1947, n. 1212.

Aumento degli organici del personale insegnante degli educandati governativi femminili.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visti i regi decreti 23 dicembre 1929, n. 2392, e 1° ottobre 1931, n. 1312;

Vista la legge 1° luglio 1940, n. 899;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il riordinamento degli organici degli educandati governativi femminili, già in atto dal 1° ottobre 1945;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1945 i ruoli organici del personale degli educandati governativi femminili, di cui alle tabelle 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del regio decreto 28 aprile 1927, n. 801, sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *A, B, C, D, E* e *F* annesse al presente decreto e firmate dai Ministri proponenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GONELLA — CAMPILLI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1947
Atti del Governo, registro n. 14, foglio n. 31. — FRASCA

TABELLA A

Personale del Collegio « Delle Fanciulle » di Milano

Grado		Numero dei posti
	GRUPPO *A*.	
8°.	Direttrice	1
9°.	Vice direttrice	1
	Professori di ruolo A.	
9°.	Professori ordinari	8
10°.	Professori straordinari	
	Professori di ruolo B.	
10°.	Professori ordinari	3
11°.	Professori straordinari	
	GRUPPO *B*.	
11°.	Maestre e istitutrici di 1ª classe	14
12°.	Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10°.	Economo cassiere	1
11°.	Segretario	1

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

TABELLA *B*.

Personale del Collegio « Della SS. Annunziata » di Firenze

GRUPPO *A*.

Grado		Numero dei posti
8°.	— Direttrice	1
9°.	— Vice direttrice	1
	Professori di ruolo A.	
9°.	— Professori ordinari.	8
10°.	— Professori straordinari	
	Professori di ruolo B.	
10°.	— Professori ordinari	3
11°.	— Professori straordinari	
	GRUPPO *B*.	
11°.	— Maestre e istitutrici di 1ª classe	14
12°.	— Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10°.	— Economo cassiere	1
11°.	— Segretario.	1

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

TABELLA *C*.

Personale del Collegio « Agli Angeli » di Verona

GRUPPO *A*.

Grado		Numero dei posti
8°.	— Direttrice	1
9°.	— Vice direttrice	1
	Professori di ruolo A.	
9°.	— Professori ordinari.	8
10°.	— Professori straordinari	
	Professori di ruolo B.	
10°.	— Professori ordinari	3
11°.	— Professori straordinari	
	GRUPPO *B*.	
11°.	— Maestre e istitutrici di 1ª classe	14
12°.	— Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10°.	— Economo cassiere	1
11°.	— Segretario.	1

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

TABELLA *D*.

Personale del Collegio « Uccellis » di Udine

GRUPPO *A*.

Grado		Numero dei posti
8°.	— Direttrice	1
9°.	— Vice direttrice	1
	Professori di ruolo A.	
9°.	— Professori ordinari.	8
10°.	— Professori straordinari	
	Professori di ruolo B.	
10°.	— Professori ordinari	3
11°.	— Professori straordinari	
	GRUPPO *B*.	
11°.	— Maestre e istitutrici di 1ª classe	10
12°.	— Maestre e istitutrici di 2ª classe	

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

TABELLA *E*.

Personale del Collegio « Maria Adelaide » di Palermo

GRUPPO *A*.

Grado		Numero dei posti
8°.	— Direttrice	1
9°.	— Vice direttrice	1
	Professori di ruolo A.	
9°.	— Professori ordinari.	8
10°.	— Professori straordinari	
	Professori di ruolo B.	
10°.	— Professori ordinari	5
11°.	— Professori straordinari	
	GRUPPO *B*.	
11°.	— Maestre e istitutrici di 1ª classe	11
12°.	— Maestre e istitutrici di 2ª classe	
10°.	— Segretario economo	1
	GRUPPO *C*.	
12°.	— Applicato	1

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

TABELLA *F*.

Personale del Collegio « San Benedetto » di Montagnana

GRUPPO *A*.

Grado		Numero dei posti
9°	— Direttrice	1
	Professori.	
10°.	— Professori ordinari	6
11°.	— Professori straordinari	
	GRUPPO *B*.	
11°.	— Maestre e istitutrici di 1ª classe	5
12°.	— Maestre e istitutrici di 2ª classe	
11°.	— Segretario economo cassiere	1

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per le finanze e il tesoro
CAMPILLI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947.

Riammissione del dott. Alfredo Ovazza nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle Borse valori, e il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernente l'ordinamento delle Borse valori;

Visti i decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, 9 aprile 1925, n. 375, 29 luglio 1925, n. 1261, e 30 giugno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388, concernente la riammissione nella carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali;

Vista la domanda con la quale il dott. Alfredo Ovazza fu Ernesto chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino, nonchè dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Ritenuto che attualmente esistono vacanze nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa predetta;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il sig. dott. Alfredo Ovazza fu Ernesto è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 388.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il dott. Ovazza abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1947
Registro Tesoro n. 9, foglio n. 74. — GRIMALDI

(4680)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 settembre 1947.

Rettifica del decreto luogotenenziale 24 agosto 1945 relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto luogotenenziale 24 agosto 1945, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1945, registro n. 7, foglio n. 355, concernente iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Nel decreto luogotenenziale 24 agosto 1945, relativo alla temporanea iscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al rimorchiatore « Roma », le parole « dalle ore zero del 26 maggio 1944 », sono sostituite dalle altre « dalle ore zero del 30 maggio 1945 ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1947

DE NICOLA

CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1947
Registro Marina n. 19, foglio n. 275.

(4601)

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 21 ottobre 1947.

Nomina dei membri del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 15 della legge 11 gennaio 1943, n. 318, modificato con decreto legislativo 13 maggio 1947, numero 435;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1943, n. 379, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di ricostituire i normali organi di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Viste le designazioni effettuate dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, ritenute più rappresentative a carattere nazionale;

Viste le designazioni effettuate dal personale dell'Istituto predetto;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono nominati membri del Consiglio direttivo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

Rappresentanti dei lavoratori:

on. Giovanni Roveda, Arrigo Boccolari e Alfredo Anselmi, per i lavoratori dell'industria;

on. Ilio Bosi, on. Luigi Fabbri e sig. Antonio Zini, per i lavoratori dell'agricoltura;

dott. Franco Agostini e sig. Gastone Palazzi, per i lavoratori del commercio;

Fernando Iovina, per i lavoratori del credito;

on. Giuseppe Rapelli, per i lavoratori dell'assicurazione;

dott. Secondo Spinelli, per i dirigenti di aziende industriali.

Rappresentanti dei datori di lavoro:

on. Eugenio Borasco e avv. Attilio Parisi, per gli industriali:

dott. Domenico Pastina e dott. Giuseppe Pilati, per gli agricoltori;
rag. Eros Rimini, per i commercianti;
dott. Giovanni Guarnieri, per le imprese del credito;
dott. Guido Marolla, per le imprese dell'assicurazione.

Rappresentanti del personale dell'Istituto:
dott. Franco Ghisetti e sig. Angelo De Ambris.

Rappresentanti ministeriali:
dott. Adolfo Manganelli, direttore capo divisione, e dott. Carletto Carloni, direttore capo divisione, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
dott. Salvatore Camera, consigliere di 1ª classe, per il Ministero dell'interno;
dott. Diego Spinelli, direttore capo divisione, per il Ministero del tesoro;
dott. Emanuele Cortis, ispettore generale, per il Ministero dell'agricoltura e foreste;
dott. Arturo Cipolla, direttore capo divisione, per il Ministero dell'industria e commercio;
prof. dott. Nicola Perrotti, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;
prof. Vincenzo Maria Romanelli, commissario straordinario dell'Istituto della previdenza sociale;
prof. Vezio Crisafulli, commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1947

DE NICOLA

FANFANI — DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 10, foglio n. 118.

(4678)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1947.

Abrogazione di alcune disposizioni contenute nel decreto Ministeriale 14 febbraio 1946, riguardante i pagamenti di natura commerciale relativi ai territori compresi nella zona del franco francese.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
ED
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Il decreto Ministeriale 14 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1946, n. 66, recante disposizioni sui pagamenti di natura commerciale relativi ai territori compresi nella zona del franco francese, è abrogato per quanto riguarda il pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni effettuate dopo il 13 agosto 1947 di merci originarie e provenienti dalla Siria e dal Libano, nonchè per ciò che concerne il pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti dopo il 13 agosto 1947 a favore di persone fisiche e giuridiche residenti nei predetti territori.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore a partire dal 13 agosto 1947.

Roma, addì 13 agosto 1947

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per le finanze
PELLA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

(4659)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1947.

Incorporazione del Monte di credito su pegno d'Este, con sede in Este, nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 4 giugno 1947, n. 408;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto, in data 17 luglio 1947, n. 827, del Capo provvisorio dello Stato, con il quale è stata disposta l'incorporazione del Monte di credito su pegno di Este nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, istituto interprovinciale con sede in Padova;

Sulla proposta del direttore generale della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Este, con sede in Este, nella Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, istituto interprovinciale con sede in Padova, disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato, in data 17 luglio 1947, n. 827, avrà luogo alle seguenti condizioni:

1) assunzione da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo di tutte le attività e passività del Monte di credito su pegno di Este, quali risulteranno alla data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di tutti i diritti, azioni e ragioni di qualsiasi genere e natura e di quant'altro di spettanza del Monte stesso e di ogni obbligazione passiva, nessuna esclusa od eccettuata;

2) incameramento del patrimonio netto del Monte di L. 15.150 risultante dal verbale redatto il 23 aprile 1947;

3) impegno da parte della Cassa di risparmio di istituire in Este una sezione per l'esercizio del credito pegnoratizio e di destinare a favore delle opere assistenziali del comune di Este una quota degli utili netti annuali disponibili per la beneficenza, in misura proporzionale al patrimonio apportato dal Monte, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

4) assunzione da parte della Cassa dell'impiegato signor Luigi Cappello e del custode signor Elio Durello alle condizioni praticate al proprio personale in pianta organica, a norma del contratto in vigore con effetto, per quanto concerne il trattamento di quiescenza, dall'atto della incorporazione, mentre l'altro personale sarà liquidato a norma del contratto in vigore per il Monte;

5) obbligo da parte della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo di effettuare all'atto dell'incorporazione una erogazione straordinaria di L. 500.000 (cinquecentomila) per un'opera di pubblico interesse in Este.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4575)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1947.

Sostituzione del sequestratario della Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1945, con il quale, in applicazione dell'art. 1 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), e nominato sequestratario il rag. Targioni Vincenzo;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto sequestratario;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 49, sulla cessazione dello stato di guerra;

Decreta:

E' nominato sequestratario della Società di fatto Brechler e Jehring, con sede in Castello (Firenze), il rag. Tani Iames in sostituzione del rag. Targioni Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1947

Il Ministro: DEL VECCHIO

(4561)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1947.

Sostituzione del presidente e di due membri del Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza musicisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza dei musicisti, approvato col regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 2 settembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 339;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1942, con il quale è stato ricostituito il Consiglio direttivo ed il Collegio dei sindaci della Cassa nazionale assistenza musicisti;

Viste le designazioni dell'Associazione sindacale nazionale dei musicisti e della Società italiana autori ed editori;

Decreta:

In sostituzione del presidente del Consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza musicisti maestro Franco Alfano, dimissionario, è nominato il maestro Mulè Giuseppe.

In sostituzione del maestro Mulè Giuseppe, quale membro del Consiglio direttivo della Cassa nazionale assistenza musicisti in rappresentanza del Sindacato nazionale dei musicisti, è nominato il maestro Salviucci Paolo.

In sostituzione del sig. Bianchetti Carlo, che non fa più parte della Società autori ed editori, è nominato il sig. dott. Mario Pecori quale membro del Consiglio direttivo della Cassa nazionale assistenza musicisti, in rappresentanza della stessa Società.

Roma, addì 21 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

(4580)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1947.

Convalida del decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 12 novembre 1944, riguardante il riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Figlie della Presentazione di Maria SS.ma al Tempio, con sede in Como.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto 12 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1944, registro n. 6, foglio n. 51, della sedicente repubblica sociale italiana, relativo al riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione delle Figlie della Presentazione di Maria SS.ma al Tempio, con sede in Como, ed alla autorizzazione al trasferimento in favore della Congregazione stessa di alcuni immobili da essa posseduti « animo domini », da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sull'assetto della legislazione nei territori liberati;

Ritenuto che il citato decreto 12 novembre 1944, emanato in applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1943, n. 835, della sedicente repubblica sociale italiana, è privo di efficacia giuridica a termini del l'art. 2, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ma che per i successivi articoli 3 e 9 può essere convalidato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 612;

Visto il rapporto del Prefetto di Como in data 6 ottobre 1947, n. 31907, div. culti;

Considerato che sussistono tuttora i motivi e le condizioni per cui fu emanato il provvedimento suddetto;

Decreta:

E' convalidato il decreto emanato dalla sedicente repubblica sociale italiana in data 12 novembre 1944, col quale fu riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Figlie della Presentazione di Maria SS.ma al Tempio, con sede in Como, e fu autorizzato il trasferimento in favore dell'ente di alcuni immobili da esso posseduti « animo domini », da epoca anteriore al Concordato con la Santa Sede.

Il Prefetto di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1947

p. *Il Ministro*: MARAZZA

(4685)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1947.

Scioglimento della Società cooperativa edile « Apuana », con sede in Massa, e nomina del liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 28 maggio 1947, con il quale fu ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Massa e Carrara in data 9 maggio stesso anno, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa edile « Apuana », con sede in Massa, e alla nomina del dott. rag. Ennio Rallo a commissario della cooperativa stessa;

Vista la relazione del commissario, trasmessa dal suddetto Prefetto con lettera in data 9 ottobre 1947, dalla quale si rileva fra l'altro che la cooperativa per la continuata inattività dell'assemblea e per l'incompetenza degli amministratori si trova in condizioni di non poter conseguire gli scopi sociali;

Vista la proposta dello stesso Prefetto;

Ritenuta la necessità di provvedere allo scioglimento della predetta cooperativa e alla nomina di un liquidatore che provveda alle operazioni di liquidazione dell'ente;

Visto l'art. 2544 del Codice civile;

Decreta:

Art. 1.

La Società cooperativa edile « Apuana », con sede in Massa, costituita con rogito 29 aprile 1941 del dottor Gilberto Francesini, notaio in Massa, è dichiarata sciolta e messa in liquidazione, a decorrere dal 10 settembre 1947.

Art. 2.

Il dott. rag. Ennio Rallo è nominato, a norma di legge, liquidatore della predetta cooperativa.

Il compenso dovuto al liquidatore sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato al termine della liquidazione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Roma, addì 3 novembre 1947

Il Ministro: FANFANI

(4661)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1947.

Divieto alla ditta ing. Dardanio Manuli, con sede in Milano, di ampliare il proprio stabilimento.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, prorogato con decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato del 29 giugno 1947, n. 543, e 30 settembre 1947, n. 1032;

Viste le denuncie presentate dalla ditta ing. Dardanio Manuli, con sede in Milano, per ampliare il proprio stabilimento di Milano con l'allestimento di un reparto per la fabbricazione di tubi di gomma ed uno per la produzione di conduttori elettrici;

Visto l'esito dell'istruttoria;

Considerata l'attuale situazione dell'industria del ramo in rapporto alle esigenze del consumo e alle disponibilità di materia prima;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

Alla ditta ing. Dardanio Manuli, con sede in Milano, è vietato ampliare il proprio stabilimento con l'allestimento di un reparto per la produzione di conduttori elettrici.

Roma, addì 3 novembre 1947

Il Ministro: TOGNI

(4633)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati d'iscrizione di rendite nominative

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 25.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1906)	838340 (solo nuda proprietà)	Gallo Giovanni di Lorenzo, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato ad Arbassano (Torino), con usufrutto a Cavaglia Orsola fu Giuseppe ved. Ramazzotto	59,50
Id.	838341 (c. s.)	Come sopra, con usufrutto a Gallo Lorenzo fu Francesco	59,50
Id.	526939	Campetti Orlando di Pio, ipotecata	7 —
P. Red. 3,50 % (1934)	360528	Capocci Angelina fu Amedeo, minore sotto la patria potestà della madre Picano Domenica ved. di Capocci Amedeo, dom. a Cassino (Caserta)	77 —
Id.	360529	Capocci Virginia, ecc., come sopra	77 —
Id.	346366	Capocci Angelina, ecc., come sopra	402,50
Id.	346367	Capocci Cecilia Virginia, ecc., come sopra	402,50
Id.	299923	Gaetani Evelina di Enrico moglie di Filizzola Giovanni, domiciliata a Sapri (Salerno), vincolata	1.848 —
Rend. 5 %	58578	Belisardi Nella fu Matteo moglie di Palloni Pietro, domiciliata a Rimini (Forlì), vincolata	2.000 —
Id.	26831	Lanza Angiolina di Arminio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Livorno	100 —
Id.	26832	Lanza Maria di Arminio, minore, ecc., come sopra	100 —
Id.	26833	Lanza Celestina di Arminio, minore, ecc., come sopra	100 —
Id.	26834	Lanza Lucia di Arminio, minore, ecc., come sopra	100 —
Id.	31356	Claris Quarta Gina fu Francesco moglie di Lanza Arminio fu Francesco, dom. in Livorno, vincolata	2.180 —
Id.	31357	Come sopra	390 —
Id.	172221	Fratianni Antonia fu Vito moglie di Corbo Francesco di Vincenzo, dom. a Rocchetta S. Antonio (Avellino), vincolata.	440 —
Id.	184030	De Luca Pasquale fu Francesco, dom. a Serracapriola (Foggia).	3.650 —
Cons. 5 %	505128 (proprietà e usufrutto)	Branca Teresa fu Pasquale moglie di Cardillo Ottaviano Domenico, dom. a Cassino, con usufrutto a Verona Fausto fu Francesco	1.540 —
Id.	855482	Tulumello Baldassare fu Giovanni	374,50
Id.	12366	Arciconfraternita di S. Maria di Portosalvo, in Milazzo (Messina), rappresentata dal prefetto, pro tempore, di detta Arciconfraternita	17,50
P. Red. 3,50 % (1934)	223405	Arciconfraternita di S. Maria di Porto Salvo, di Milazzo (Messina)	21 —
Id.	372026	Come sopra	7 —
Id.	370670	Opera Pia Confraternita di S. Maria di Portosalvo in Milazzo.	21 —
Cons. 3,50 % (1906)	824934	Pagano Pirandello Rosina di Angelo moglie di Di Giorgi Giovanni, dom. in Palermo, vincolata	350 —
Cons. 3,50 % (1902)	29836	Asilo infantile Giuditta Campi, in Predosa (Alessandria)	42 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50 % (1902)	33757	Opera pia elemosiniera già Monte di pietà di Predosa (Alessandria), amministrata dalla locale Congregazione di carità	10,50
P. Red. 3,50 % (1934)	522752	Catullo Virgilio fu Vito minore sotto la patria potestà della madre Mastroianni Ada fu Filippo, ved. Catullo, dom. a Roma	521,50
Id.	522753	Come sopra	178,50
P. Naz. 5 %	19713	Turba Luigi fu Francesco, dom in Milano	500 —
P. Red. 3.50 % (1934)	16876	Rizzo Ferdinando fu Michele, dom. in Milano	364 —
Id.	16877	Come sopra	73,50
Id.	223797	Come sopra	451,50
Id.	380329	Padovani Lorenzo di Giovanni, dom. in Racalmuto	210 —
26-3-1885 Rend. 3%	9259	Treves dei Bonfili Lea fu Mario	1.000 —
Id.	9260	Come sopra	465,62
Comuni di Sicilia	10538	Isgrò Giovanna fu Francesco	3.187 —

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che quattro mesi dopo la terza delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

(2936) Roma, addì 24 giugno 1947 *Il direttore generale*: CONTI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 novembre 1947 - N. 205

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	80,80
Id. 3,50 % 1902	74 —
Id. 3 % lordo	64,30
Id. 5 % 1935	86,75
Redimibile 3,50 % 1934	73 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,625
Id. 5 % 1936	87,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,975
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,10
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	96,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	96,65
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	96,70
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	96,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	96,60
Id. 4 % (15 settembre 1951)	90,575
Id. 5 % convertiti 1951	96,15

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Olevano Lomellina (Pavia)

La zona di Olevano Lomellina (Pavia), della estensione di ettari 305, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

a nord, strade comunali Olevano-Zeme e Olevano-Cargnano-Roggia Porra;

ad est, Roggia Porra e strada campestre;

a sud, strada compestre e torrente Agogna;

ad ovest, torrente Agogna e strada Olevano-Zeme.

(4588)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Noceto (Parma)

La zona di Noceto (Parma), della estensione di ettari 430, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51.

Confini:

ad est, ferrovia Fidenza-Fornovo, dal passaggio a livello della Calvana, all'incrocio della strada di San Lazzaro;

a sud, strada di San Lazzaro, dall'incrocio della ferrovia fino al podere San Lazzaro di proprietà Coperchini, di qui al fosso di scolo del lago Coperchini al lago Chiusone;

ad ovest, dal lago Chiusone fino alla strada della Marchesa lungo il rio Busone e la rete metallica del deposito di munizioni delle Chiesuole;

a nord, dal deposito di munizioni delle Chiesuole alla strada dei boschi fino al bivio della strada Vigna-Galvana.

(4589)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Giuseppe Antonino Gallinaro di Beniamino, nato a Gaeta il 17 luglio 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso la Università di Napoli nel 1942 e smarrito per eventi bellici.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4718)

La dottoressa Maria Maugliani di Augusto, nata a Saracinesco (Roma) il 28 maggio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso la Università di Roma nel 1940 e andato smarrito per eventi bellici.

Se ne dà notizia ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, terzo comma, del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4719)

La dottoressa Camilla Nicolini di Saverio, nata a Napoli il 25 novembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso la Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4720)

La dottoressa Giacoma Vittori di Umberto, nata a Amelia (Terni) il 2 marzo 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in materie letterarie, conseguito presso l'Università di Roma nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4721)

Il dott. Vincenzo Licitra fu Giorgio, nato a Ragusa il 21 luglio 1918, ha dichiarato di averè smarrito il proprio diploma di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Roma nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4722)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia di Camerota

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 4 ottobre 1947, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 250, sita nella spiaggia di Camerota, compresa nel foglio n. 26 del Comune omonimo.

(4715)

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita in località Capitello (Salerno)

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 ottobre 1947, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 223, sita in località Capitello (Salerno), facente parte del mappale riportato in catasto al foglio n. 10 del comune di Capitello (Salerno).

(4716)

CONCORSI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per titoli a quaranta posti di sottotenente in servizio permanente nel Corpo automobilistico

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 369, sullo stato degli ufficiali dell'esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del predetto testo unico;

Visti i regi decreti-legge 2 giugno 1936, n. 1172, *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1936, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 368, col quale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18, vengono estese a coloro che abbiano partecipato alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara, a tutti gli effetti, i partigiani combattenti, ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate della guerra di liberazione;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici uffici;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 gennaio 1947, n. 151, che ha dato autorizzazione al Ministro per la guerra di effettuare un reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo automobilistico;

Vista la nota n. 111862/12106 del 10 luglio 1947 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente l'autorizzazione a bandire un concorso straordinario per titoli a quaranta posti di sottotenenti in servizio permanente del Corpo automobilistico dell'esercito;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di quaranta sottotenenti in servizio permanente del Corpo automobilistico dell'esercito.

Art. 2.

Il concorso è riservato ai subalterni in servizio permanente delle armi e servizi dell'esercito, che, avendo compiuto i corsi regolari delle accademie militari, siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo con anzianità anteriore al 2 febbraio 1945 e siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) abbiano prestato effettivo servizio per un periodo non inferiore a sei mesi presso reparti appartenenti ad unità motorizzate, corazzate o presso reparti aventi comunque in distribuzione mezzi automobilistici;

b) abbiano frequentato, con successo, corsi di addestramento automobilistico o corsi per ufficiali da destinarsi ad unità motorizzate o corazzate;

c) abbiano conseguito, presso istituti superiori o medi, titoli di studio inerenti alla tecnica automobilistica;

d) abbiano esercitato, per non meno di un anno, attività inerenti alle industrie delle riparazioni e costruzioni automobilistiche, ovvero inerenti al campo addestrativo automobilistico. L'esercizio delle dette attività deve essere comprovato mediante certificati rilasciati dall'Automobil-Club Italia, dalla Fiat, dall'Ansaldo e dalla Marelli.

Art. 3.

Norme cui dovranno attenersi i concorrenti

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 32, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personale ufficiali) e deve essere presentata al Comando del Corpo o ente dal quale il concorrente dipende, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda deve contenere l'esatta indicazione del cognome, nome paternità e luogo di nascita e deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e vedovi con prole;

3) tutti gli altri documenti necessari per comprovare il possesso del titolo per partecipare al concorso a norma dell'art. 2 del presente decreto nonchè quegli altri documenti che il concorrente credesse di produrre e relativi ai titoli di cui al successivo art. 5.

Tutti i documenti debbono essere redatti sulla prescritta carta da bollo ed essere legalizzati dalle competenti autorità.

Non è ammesso riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

I candidati che trovansi fuori del territorio metropolitano possono fare pervenire al Ministero i documenti richiesti entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda non oltre i sessanta giorni dalla data suddetta.

L'invio dei documenti stessi potrà essere effettuato direttamente dalle famiglie o da altra persona di fiducia che i concorrenti dovranno indicare nella domanda.

Sono esclusi senz'altro dal concorso i concorrenti che hanno riportato un giudizio di « non prescelto ».

Art. 4.

Norme cui dovranno attenersi le autorità militari.

Le autorità indicate nell'art. 3 faranno risultare, con esplicita dichiarazione in calce ad ogni domanda, la data di presentazione della domanda stessa e dei documenti, tenendo presente che nessun documento può essere accettato dopo il termine prescritto.

Le autorità riceventi trasmetteranno immediatamente e direttamente al Ministero della difesa - Esercito (Direzione generale personale ufficiali) le domande con gli annessi documenti di mano in mano che esse vengono presentate e completeranno la documentazione con:

a) libretto personale aggiornato in ogni sua parte;

b) copia aggiornata dello stato di servizio;

c) rapporto informativo particolareggiato.

Le autorità predette comunicheranno con urgenza ogni variazione che si verifichi eventualmente nella posizione militare o disciplinare dei concorrenti.

Art. 5.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice.

In caso di impedimento è ammessa la sostituzione dei componenti la Commissione durante il periodo di svolgimento del concorso.

Per la formazione della graduatoria degli idonei la Commissione procederà alla valutazione:

a) dei titoli di studio inerenti alla tecnica automobilistica e degli altri titoli comprovanti l'esercizio di attività automobilistiche di cui all'art. 2, lettere *a*), *b*), *c*), *d*):

b) del servizio militare e delle distinzioni e benemerenze di guerra;

c) degli altri eventuali titoli.

La Commissione disporrà di 100 punti complessivi così ripartiti:

40 punti per i titoli di studio inerenti alla tecnica automobilistica e per gli altri titoli comprovanti l'esercizio di attività automobilistiche di cui alla precedente lettera *a*);

40 punti per il servizio militare, distinzioni e benemerenze di guerra;

20, per gli altri eventuali titoli.

Il concorrente che non riporti almeno 50/100 sarà dichiarato non idoneo.

A parità di merito, sarà data la precedenza agli ufficiali subalterni provenienti dalle armi di fanteria, carrista e cavalleria.

Art. 6.

Il Ministro può negare, con provvedimento non motivato ed insindacabile, l'ammissione al concorso.

Art. 7.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel giornale militare ufficiale.

Saranno dichiarati vincitori i concorrenti idonei compresi nel numero dei posti messi a concorso.

I vincitori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nel Corpo automobilistico con anzianità assoluta 2 febbraio 1945. La anzianità relativa sarà determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso stesso.

Essi saranno promossi al grado di tenente semprechè prescelti, dopo due anni di anzianità nel grado di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo automobilistico.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 settembre 1947

Il Ministro: CINGOLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1947
Registro Esercito n. 22, *foglio n.* 177. — GRASSI

(4693)

PREFETTURA DI UDINE

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta in Verzegnis. (Udine)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 23291/III San. in data 14 maggio 1947, regolarmente pubblicato a sensi di legge, col quale veniva approvata la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1941;

Veduto il decreto di pari numero e data, col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;

Veduta la dichiarazione in data 27 settembre 1947 della signora Freschi Rita, nominata ostetrica condotta del comune di Verzegnis, colla quale comunica di rinunciare al posto;

Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti e rilevato che la signora Di Giusto Derna è la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la signora Freschi Rita, che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Verzegnis;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato col regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signora Di Giusto Derna, domiciliata a Treppo Grande, è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta di Verzegnis.

Il sindaco di Verzegnis è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo del Comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 18 ottobre 1947

Il Prefetto

(4711)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.